

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALBARELLO** e **BONAFINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1963

Disposizioni per la concessione della pensione a particolare categoria di ex ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 giugno 1961, n. 550, ha concesso la pensione — come se avessero compiuto venti anni di servizio — agli ufficiali di complemento, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, combattenti della guerra 1940-45, aventi quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese.

Questo provvedimento, se consentì ai cittadini che avevano prestato detto servizio militare di godere del minimo della pensione, escluse, però, i militari appartenenti alla carriera continuativa, per i quali occorrono venti anni di servizio per poter godere del trattamento di quiescenza.

Ma se è vero che la posizione delle due categorie di persone si presenta in maniera diversa, perchè agli ufficiali e sottufficiali di complemento non veniva riconosciuto prima della legge 27 giugno 1961, n. 550, alcun trattamento di quiescenza, qualunque fosse stato il servizio reso allo Stato, tuttavia non può sfuggire all'attenzione la situazione che si è venuta a creare nei confronti di pochi militari di carriera, i quali — subito dopo l'ultimo conflitto — dovettero abbandonare

il servizio, causa le loro riconosciute condizioni di salute, senza aver potuto maturare il minimo di tempo indispensabile ai fini del trattamento di quiescenza.

Infatti, le Commissioni mediche ospedaliere del tempo giudicarono alcuni militari di carriera, nella maggior parte reduci dai campi di prigionia, non idonei al servizio e pertanto da prosciogliere dalla carriera continuativa.

Fu così che alcuni militari, anche se prossimi ormai a raggiungere i venti anni di servizio, una volta riconosciuti inidonei, abbandonarono dietro domanda il servizio, perchè in tal senso consigliati dall'Autorità militare, la quale fece credere che si sarebbe quanto prima provveduto con apposita legge a salvaguardare i loro diritti.

Senonchè l'atteso provvedimento non venne incontro a questi militari, colpevoli di essere stati troppo ingenui, in quanto con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si dispose che avevano diritto al minimo della pensione i militari di carriera disposti a sfoliare volontariamente dalle Forze armate, purchè avessero totalizzato quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo.

Furono così esclusi coloro che — pur avendo maggiore anzianità di servizio e non godendo di alcun trattamento di pensione — erano sfollati antecedentemente, sia pure a seguito di un giudizio medico e dietro consiglio dell'autorità militare.

È necessario, pertanto, sia pure in ritardo fare opera di giustizia nei confronti di questi militari, equiparandoli — quanto meno — a quei cittadini ex combattenti che a causa delle guerre dovettero prestare un lungo servizio militare.

Non vi è dubbio che per ragioni di equità oltre che umane e sociali, debba essere rico-

nosciuto anche a questi cittadini ex combattenti, che sono poi in tutto una decina, lo stesso diritto al trattamento di quiescenza disposto a favore degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate in virtù della legge 27 giugno 1961, n. 550, dato che il servizio militare venne abbandonato prima che entrasse in vigore il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500.

Di qui il nostro disegno di legge, il quale — anche per il minimo onere finanziario che comporta una spesa di qualche milione di lire — si confida venga accolto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1961, n. 550, sono estese agli ufficiali e sottufficiali di carriera che, giudicati inidonei al servizio militare dalle competenti autorità mediche, abbiano abbandonato il servizio militare stesso.

Art. 2.

La relativa domanda di pensione deve essere presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La pensione spettante è liquidata a decorrere dalla data del 1° luglio 1961.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà conformemente al disposto dell'articolo 6 della legge 27 giugno 1961, n. 550.